

DOMANDA

Roma

**Al Dirigente Scolastico
del L.S. Morgagni
- Roma-**

Oggetto: Richiesta benefici Legge 104/92 – art. 3 – comma 3

Il/La sottoscritto/a nato/a
il c.f....., residente in
in viain servizio presso codesto Istituto
in qualità dicon incarico indeterminato/determinato (specificare
il numero di giorni e di ore di servizio, nonché se si tratta di part-time orizzontale, verticale o
misto):

CHIEDE

**di poter usufruire dei benefici previsti dall' art. 3 comma 3 della Legge 104/92 per assistere il
seguente portatore di handicap grave *:**

nome e cognome
nato a il
c.f....., residente in
via.....

A tal fine, il/la sottoscritt....., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e
di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazioni sono soggetti ad
eventuale controllo da parte dell' Amministrazione,

dichiara quanto segue (contrassegnare con crocette):

- il disabile è in situazione di disabilità grave (art.3, comma 3, legge 104/92) accertata dalla
CM. integrata ASL/INPS (art.20 legge 102/09) (allegare la copia del relativo verbale) oppure è stata
presentata domanda alla Commissione medica Integrata ASL/INPS (art.20 legge n.102 del
3/8/09) per l'accertamento della situazione di disabilità in situazione di gravità (art.3,
comma 3, legge 104/92) il giorno (laddove siano decorsi 45 giorni o 15 per
patologie oncologiche dalla presentazione della domanda, allegare copia del certificato provvisorio [1] attestante la
situazione di disabilità grave, rilasciato da medico specialista nella patologia denunciata, dipendente dal SSN o assimilato.
In caso di Sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal
cariotipo);
- che la persona disabile in situazione di gravità è ricoverata presso strutture ospedaliere
o simile, pubblica o privata, che non assicura assistenza sanitaria continuativa** (se
ricoverata presso struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa il beneficio non spetta, salvo
che il disabile si trovi in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine e il
richiedente possa documentare che i sanitari della struttura abbiano richiesto la sua presenza per
assistere il disabile) [2];
- di essere nella seguente relazione con il disabile: padre, madre, fratello, sorella, figlio,
coniuge, unito civilmente o convivente di fatto (art.1, commi 36 e 37, legge 76/16), parente
entro il secondo grado, affine entro il secondo grado (sottolineare la voce d'interesse);
- che nessun altro familiare, coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto beneficia dei
permessi o dei riposi per la stessa persona disabile in situazione di gravità [3];

DOMANDA

- che l'altro genitore beneficia dei permessi giornalieri per la stessa persona disabile in situazione di gravità alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori;
 - di risiedere in Comune situato a distanza stradale pari, inferiore/superiore a 150 Km rispetto alla residenza della persona disabile in situazione di gravità [4];
 - che il richiedente intende fruire oppure già fruisca dei permessi anche per altro disabile in situazione di gravità;
 - di impegnarsi ad utilizzare i permessi richiesti al fine di prestare assistenza al portatore di handicap grave;
 - che nulla è mutato rispetto alla documentazione già presentata presso il Liceo Morgagni, ove rende attuale servizio;
- oppure
- che rispetto alla documentazione già presentata presso il Liceo Morgagni, ove rende attuale servizio, sono mutate le seguenti circostanze (e allegare eventuale ulteriore documentazione)

Allegati:

- copia del verbale definitivo della CMI di accertamento dello stato di disabilità grave
- oppure copia del verbale provvisorio attestante la situazione di disabilità grave, rilasciato da medico specialista nella patologia denunciata, dipendente dal SSN o assimilato;
- oppure copia della certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo;
- dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare del portatore di handicap grave
- copia del proprio documento d'identità n.....
rilasciato da..... in data.....

* i permessi spettano in alternativa ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto (art.1, commi 36 e 37 legge 76/16), ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità.

I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni di età o anch'essi siano affetti da patologie invalidanti (da documentare) o siano deceduti o mancanti. I permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona (salvo il caso dei genitori che possono assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità).

[1] la certificazione provvisoria ha validità fino all'accertamento definitivo che non ha limiti temporali di validità, ad eccezione del provvedimento emanato a seguito del riconoscimento temporaneo della disabilità grave.

[2] La circolare INPS n.155 del 03/12/10 ha specificato che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

[3] L'art. 24, comma 1 lettera a) della legge 183/10 ha stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall'art.33 legge 104/92 può essere riconosciuto ad un solo lavoratore (c.d. referente unico), in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona disabile. Le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 e l'interpello n.24 del 17/6/2011 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro hanno chiarito che "il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti" e che, " ... nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.

[4] Il dlgs 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 183 del 4 novembre 2010, ha inserito all'art.33 della legge 104/92 un nuovo comma 3bis, prevedendo che il lavoratore che presta assistenza al familiare disabile residente in un comune sito a distanza stradale superiore a 150 km deve attestare con idonea documentazione o titolo di viaggio l'effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza. Anche nella circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012 (punto 4) e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 (punto 5) viene riportato quanto disposto per legge e si specifica che l'attestazione consiste nella produzione del pagamento del pedaggio autostradale, il biglietto del mezzo utilizzato per lo spostamento, oppure una dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata eventualmente accompagnata. L'adeguatezza della documentazione è comunque rimessa alla valutazione dell'Amministrazione.

Roma

Firma

**DICHIARAZIONE DI ALTRI COMPONENTI
IL NUCLEO FAMILIARE DEL PORTATORE DI HANDICAP**

Il/La sottoscritt..... nat.....
 a (.....) il, c.f.
 (specificare la relazione con il disabile in situazione di handicap grave)*

 del/della (familiare disabile), nato
 a.....il.....;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ed a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazioni sono soggetti ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione ai sensi della Legge n. 15/68 e DPR 445/2000:

- di non svolgere attività lavorativa dipendente;
- oppure di svolgere attività lavorativa dipendente, ma di non avvalersi dei benefici previsti dall'art.33 della L. 104/92 per il disabile sopra indicato e di non averne beneficiato in precedenza.
- oppure di beneficiare dei permessi giornalieri per la stessa persona disabile in situazione di gravità alternativamente con il sig....., nel limite massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori *;

Allegati:

- copia del documento d'identità n..... rilasciato da in data.....
- copia della certificazione medica attestante la propria patologia invalidante (specificare.....)

* i permessi spettano in alternativa ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto (art.1, commi 36 e 37 legge 76/16), ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità.

I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni di età o anch'essi siano affetti da patologie invalidanti (da documentare) o siano deceduti o mancanti. I permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona (salvo il caso dei genitori che possono assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità).

Roma

Firma